



Decreto Dirigenziale n. 112 del 02/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO AMBIENTALE EX ART. 29 DEL D.LGS. N. 152/2006 E ART. 1 COMMI DA 138 A 142 DELLA L.R. DELLA CAMPANIA N. 5/2013 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. DELLA LINEA DI TRATTAMENTO ACQUA DENOMINATA "DEGREMONT" E ALLA LINEA DI TRATTAMENTO FANGHI DENOMINATA "GIUZIO" UBICATE NEL COMUNE DI MANOCALZATI (AV) - LOC. ISCA SU DI UN'AREA DEL DEPURATORE COMPENSORIALE ESISTENTE DEL PARTENIO E DELL'ALTA VALLE DEL SABATO DI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”*;
- c. la Regione Campania con L.R. n. 5/2013, commi da 138 a 142, ha normato l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 29;
- d. con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- e. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- f. con istanza acquisita dalla U.O.D. 52.05.07 (ora U.O.D. 50.06.06) al prot. reg. n. 818917 del 07/11/2012, la Alto Calore Servizi S.p.A. - con sede nel Comune di Avellino al Corso Europa 41 - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *“Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civili e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie gestite da Alto Calore Servizi S.p.a., da ubicarsi nel Comune di Manocalzati (AV) - loc. Isca su di un'area del depuratore comprensoriale esistente del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di 19 Comuni della provincia di Avellino”*, contrassegnata con CUP 6507;
- g. con D.D. n. 270 del 13/10/2016 è stato espresso - per il progetto di cui sopra contrassegnato con CUP 6507 - parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 05/04/2016
- h. nel corso dell'istruttoria della predetta valutazione è emerso che il depuratore, realizzato a partire dall'anno 1985, aveva subito due ampliamenti senza che questi fossero stati sottoposti alla preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale, risultando in particolare che:
 - nel 2003 è stata realizzata la linea di trattamento acqua denominata “Degremont”, con un aumento di potenzialità dell'impianto da 100.000 a 160.000 abitanti equivalenti, senza essere stata sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPR 12 aprile 1996 pur ricadendo nella fattispecie individuate all'allegato A lettera p)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiori a 100.000 abitanti equivalenti” del richiamato DPR;

- nel 2005 è stata realizzata la linea di trattamento fanghi denominata “Giuzio” senza essere stata sottoposta a verifica di assoggettabilità VIA pur ricadendo nella fattispecie di cui al punto 8 lettera t) *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) di cui all'allegato IV del D.Lgs. 152/006;*
- i. la Commissione ha valutato che per tale intervento fosse di applicazione l'art. 29 della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06;

PRESO ATTO che:

- a. il co. 4 dell'art. 29 del D.lgs 152/2006 dispone che *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”;*
- b. l'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 stabilisce che *“Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto”;*
- c. l'art.1, co. 142, della L.R. 5/2013 stabilisce che *“All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA”;*
- d. la Giunta Regionale non ha ancora emanato i criteri di cui al citato co. 142 della L.R. 5/2013;

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. reg. n. 653232 del 06/10/2016 è stato attivato, per il depuratore comprensoriale del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato, il procedimento ex art. 29, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e art. 1, commi da 138 a 142 della L.R. n. 5/2013, e richiesta alla Alto Calore Servizi S.p.A. la necessaria documentazione;
- b. la Alto Calore Servizi S.p.A., con nota acquisita al prot. reg. n. 838688 del 27/12/2016, ha trasmesso la documentazione richiesta per l'avvio del procedimento ex art. 29, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006;
- c. che l'istruttoria del procedimento in parola - contrassegnato con CUP 7998 - è stata affidata al dott. Fabio Cristiano, funzionario della U.O.D. Valutazioni Ambientali;

RILEVATO che:

a. che il procedimento in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28/06/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario preposto, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Da quanto esposto risulta che:

- *la società Alto Calore Servizi ha fornito un'adeguata valutazione circa la congruenza degli interventi realizzati con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, dai quali emerge che la collocazione dell'impianto e – conseguentemente degli ampliamenti di cui trattasi, linea Degremont e Giuzio, è coerente rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ricadendo in area ASI;*
- *l'impianto tratta acque reflue urbane a servizio di pubblica fognatura il cui scopo precipuo è quella di immettere acqua depurata nel corpo idrico superficiale (fiume Sabato) e che, conseguentemente, gli interventi di ampliamento hanno il medesimo scopo;*
- *l'aggiornamento del piano d'ambito "Calore Irpino" dell'ATO 1 Campania prevede per quanto riguarda il sistema fognario/depurativo il potenziamento dell'impianto di depurazione comprensoriale di Manocalzati con l'introduzione di opere volte all'ampliamento delle reti fognarie unitamente all'adeguamento degli impianti di depurazione, tant'è che la Regione Campania con decreto n. 690 del 24.10.2016 ha concesso un finanziamento per il progetto di realizzazione della IV linea acque;*
- *la Società Alto Calore Servizi ha fornito gli elementi utili a valutare l'inserimento degli interventi realizzati nel contesto ambientale di riferimento, prendendo in esame i possibili impatti dell'attività sulle diverse componenti ambientali;*
- *gli aspetti analizzati individuano un impatto ambientale minimo rispetto ai vantaggi ambientali derivanti dall'ampliamento del depuratore stesso;*
- *sono stati realizzati interventi di mitigazione degli impatti, quali l'uso dell'acido peracetico (PAA) in luogo dell'ipoclorito di sodio per ridurre il possibile inquinamento del corpo idrico ricettore da microrganismi di origine fecale, la piantumazione di conifere per ridurre l'effetto odorigeno e visivo, un sistema di insufflazione di aria a micro bolle (in luogo del sistema di aerazione a turbine) che elimina totalmente la formazione di particelle liquide disperse in aria, l'insonorizzazione dei locali in cui sono posti i compressori per ridurre l'impatto acustico;*
- *la società Alto Calore svolge azione di monitoraggio;*
- *l'esecuzione dei due ampliamenti è avvenuta con l'utilizzo di materiali idonei e che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte;*
- *nel corso degli anni non è mai stato contestato il superamento dei limiti di Legge da parte dei Soggetti deputati al controllo, il che determina gli ampliamenti non hanno provocato situazioni di criticità per i corpi ricettori.*

Conseguentemente la Commissione, condividendo la proposta dell'istruttore, ritiene che l'ampliamento del depuratore avvenuto con la realizzazione della linea Degremont e quella successiva della linea Giuzio non abbia causato alcun pregiudizio ambientale né in fase di realizzazione né in fase di esercizio.

Conseguentemente, rispetto a quanto disposto dall'art. 29 comma 4 del D.lgs 152/06, non vi è alcun presupposto per disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma esclusivamente quello di applicazione della sanzione per la mancata sottoposizione preventiva degli ampliamenti di cui trattasi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Tenuto conto che:

- *l'art. 138 della LR 5/2013 stabilisce che "chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1% e un massimo del 20% del costo di realizzazione del progetto";*

• *l'assenza di disposizioni che definiscano i parametri per modulare la gravità della violazione non consente di applicare valori diversi dalla sanzione minima, la Commissione decide di applicare la sanzione minima pari all'1% del costo di realizzazione degli interventi.*

L'importo della sanzione è determinato in € 58.089,16 (cinquantottomilaottantanove/16) atteso che il costo sostenuto per la realizzazione dei due ampliamenti è stato pari ad € 5.808.916,00 (2.518.105 +3.290.811) come rilevato dai certificati di collaudo trasmessi dalla Soc. Alto Calore Servizi”;

- b. l'esito della Commissione del 28/06/2017 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/1990, alla Alto Calore Servizi S.p.A. nonché al Comune di Manocalzati, per la presentazione di proprie eventuali osservazioni;
- c. la Alto Calore Servizi S.p.a. e il Comune di Manocalzati non hanno prodotto osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 28/06/2017;
- d. mediante versamento agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, la Alto Calore Servizi S.p.A. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per gli accertamenti volti a valutare l'entità del pregiudizio ambientale determinate con l'art. 1, comma 141 della L.R. 5/2013, pari allo 0,5 per mille da calcolarsi sul valore attualizzato del progetto realizzato;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di determinazione del pregiudizio ambientale e di dover comminare alla Alto Calore S.p.A., per quanto sopra esposto, la sanzione minima prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 58.089,16 (cinquantottomilaottantanove/16) pari all'1 per cento del costo dei due ampliamenti realizzati, ammontante complessivamente - come da certificati di collaudo acquisiti al prot. reg. n. 838688 del 27/12/2016 - ad € 5.808.916,00 (€ 2.518.105,00+€ 3.290.811,00);

VISTI:

- la L.R. n. 5/2013;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** determinare, sulla scorta di quanto sopra illustrato, che l'ampliamento dell'“*Impianto di trattamento dei fanghi di supero prodotti dagli impianti di depurazione civili e dei rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie gestite da Alto Calore Servizi S.p.a., ubicato nel Comune di Manocalzati (AV) - loc. Isca su di un'area del depuratore comprensoriale esistente del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di 19 Comuni della provincia di Avellino*”, avvenuto con la realizzazione della linea Degremont nel 2003 e della linea Giuzio nel 2005, non abbia causato alcun pregiudizio ambientale né in fase di realizzazione né in fase di esercizio.

Conseguentemente, rispetto a quanto disposto dall'art. 29 comma 4 del D.lgs 152/06, non vi è alcun presupposto per disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma esclusivamente quello di applicazione della sanzione per la mancata sottoposizione preventiva degli ampliamenti di cui trattasi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. **DI** comminare alla Alto Calore Servizi S.p.A., per quanto sopra esposto, la sanzione minima prevista dall'art.1, co. 138, della L.R. 5/2013 di € 58.089,16 (cinquantottomilaottantanove/16) - pari all'1 per cento del costo dei due ampliamenti realizzati, ammontante complessivamente ad € 5.808.916,00 (€ 2.518.105,00+€ 3.290.811,00) - da versare in favore della Regione Campania sul c/c n. 21965181 Servizio Tesoreria oppure mediante versamento su c/c/b avente codice IBAN IT40I0101003593000040000005.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 alla Alto Calore Servizi S.p.A.;
 - 4.2 al Comune di Manocalzati (AV);
 - 4.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio